

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 659/RE DEL 10 AGOSTO 2022

Pratica n. 2277/RE del 08/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e gestione del contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz.: B01GEN	CIG:non necessario	CUP:non necessario

OGGETTO	Vertenza omissis +altri innanzi al Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro RG n. 15877/2020 conclusasi con sentenza n. 8303/2021. Refusione del 50% dell'importo a titolo di spese legali del grado di giudizio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dell'importo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Paola Giansanti)		RESPONSABILE P.O. (avv. Annarita Aracri)		DIRIGENTE DI AREA A.I. (avv. Maria Raffaella Bellantone)			
Firmato: Paola Giansanti		Firmato: avv. Annarita Aracri		Firmato: avv. Maria Raffaella Bellantone			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Annarita Aracri)				Firmato: avv. Annarita Aracri			
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2022		U.1.03.02.99.002	3.121,50		Vedi allegato		
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		
					f.to Dott.ssa Elisabetta Caldani		

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 659/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA, lì 10/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 659/RE DEL 10 AGOSTO 2022

OGGETTO: Vertenza omissis+altri innanzi al Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro RG n. 15877/2020 conclusasi con sentenza n. 8303/2021. Refusione del 50% dell'importo a titolo di spese legali del grado di giudizio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dell'importo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29

Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4-179/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISIT/I dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non si tratta di investimenti pubblici;

PREMESSO che:

- con ricorso notificato ad Arsial in data 21/07/2020, prot.6242, la sig.ra omissis+altri dipendenti ed ex dipendenti dell'Agenzia adivano il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, chiedendo, per le motivazioni, esposte nell'atto:

-“di annullare e/o disapplicare il Regolamento del 27 luglio 2015, n.6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28.07.2015 n. 60 e di annullare e/o disapplicare in quanto di ragione la deliberazione dell’Arsial del 13.06.2016, n. 16, e ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale agli stessi;

- di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di ottenere il trattamento integrativo del TFS così come disciplinato dall’art. 338 e dall’art. 339 del Regolamento Regionale n. 1/2002, recepito nella deliberazione dell’Arsial 1/2004, e dalla legge regionale 67/79 così come interpretati dall’art. 20 della legge regionale n. 12/2000;

- di ordinare all’ Arsial di corrispondere ai dipendenti ricorrenti cessati dal servizio successivamente al 13.06.2016, o che comunque gli sono state applicate le norme contenute nella deliberazione impugnata, quanto spettante in applicazione dell’art. 338 e dell’art. 339 del Regolamento Regionale 1/2002, recepiti nella deliberazione dell’Arsial 1/2004, e dalla legge regionale 67/79 così come interpretati dall’art. 20 della legge regionale n. 12/2000, tenendo conto di tutti i periodi lavorativi, ivi compresi quelli prestati in Amministrazioni diverse, e ordinando all’Arsial di valutare tutti gli emolumenti utili maturati sino alla data di effettiva cessazione;

-in subordine di annullare e/o disapplicare il Regolamento del 27 luglio 2015, n. 6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28.07.2015, n. 60, e la deliberazione dell’Arsial del 13.06.2016, n. 16, nelle parti in cui prevedono, o dovessero essere interpretati nel senso di prevedere, la retroattività delle norme censurate, ovvero nella parte in cui non prevede la salvezza dei periodi di servizio prestati sino al 13.06.2016 data di pubblicazione della deliberazione dell’ARSIAL, o altra data ritenuta di giustizia;

- di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all’integrazione del TFS così come disciplinato dall’ art. 339 e dell’art. 338 del Regolamento Regionale 1/2002 nella misura maturata sino al 13.06.2016 data della pubblicazione della deliberazione dell’ARSIAL, o altra data ritenuta di giustizia, tenendo conto di tutti i periodi lavorati, ivi compresi quelli prestati in Amministrazioni diverse e comunque riconosciuti dall’art. 2 della legge 67/79;

-di ordinare all’Arsial di versare ai ricorrenti cessati dal servizio, tutto quando spettante in applicazione degli artt. 338 e 339 tutti gli emolumenti indicati e maturati sino al 13.06.2016 o altra data ritenuta di giustizia;

- con determinazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal sorgere del diritto, con vittoria di spese di lite competenze ed onorari di causa oltre il 15% delle spese generali, Iva e cpa”;

-con determinazione n. 180 del 06/04/2021 si autorizzava la costituzione nel giudizio in argomento, per far valere la legittimità della deliberazione n. 16/2016 con la quale si disponeva la revoca e parziale annullamento della Deliberazione dell’Agenzia n. 1/P del 21 aprile 2004 e s.m.i., avente ad oggetto l’estensione, anche ai dipendenti dell’Agenzia, delle norme di cui al capo V (artt. da 337 a

343) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002, concernente il "trattamento di fine rapporto del personale dipendente" con contestuale annullamento dell'istituto denominato "Trattamento di Fine Servizio" erogato dall'Agenzia e, così, tutelare gli interessi di Arsial, con conferimento dell'incarico ad un Legale esterno all' Agenzia;

- che il giudizio proseguiva innanzi al Tribunale di Roma, sez. Lavoro al RG n. 1877/2020;

VISTA la sentenza n. 8303/2021, munita di formula esecutiva, con la quale il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, statuiva quanto segue: *"dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il TFS al momento della cessazione dal servizio (...), per l'effetto ordina all' Arsial di corrispondere (...) le somme dovute fino alla cessazione del servizio; condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti, liquidate in € 5.000,00 oltre spese forfettarie pari al 15% oltre iva e CPA come per legge"*;

ATTESO che il giudizio de quo si è concluso e, pertanto, risulta necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, a titolo di refusione delle spese di lite, così come disposto dal Giudice, che ha stabilito, tra l'altro, il vincolo di solidarietà con la Regione Lazio;

VISTA la nota prot. n. 1711 del 29/07/2022 con la quale il Dirigente dell'Area Risorse Umane trasmetteva al Dirigente della proponente Struttura la documentazione di richiesta di corresponsione delle spese legali pervenuta da parte del Legale dei ricorrenti;

VISTO il progetto di parcella inviato dall' avv. Maria Rosaria Farina, a titolo di rifusione del 50% del saldo per attività di assistenza legale svolta in favore delle controparti nel giudizio di che trattasi, per complessivi € 3.121,50 (progetto di parcella elaborato ai sensi dell'art. 1 comma 54 e 89 della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 145 e quindi senza IVA e con imponibile non assoggettato a ritenuta d'acconto, cd regime forfettario);

VISTA la comunicazione allegata al protocollo n. 1711/2022 in cui si prende atto che *"la Regione Lazio ha già corrisposto la sua parte, cioè € 2.500,00 (...)"*;

ATTESO che l'Area Legale con nota prot. n. 8213 del 05/08/2022 ha richiesto al sopracitato legale, per completezza di atti, a pagamento avvenuto, copia della quietanza con causale *"refusione spese di lite Arsial RG 15877/2020"*, per completezza del fascicolo interno;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

RITENUTO di poter autorizzare l'impegno e la contestuale liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 3.121,50 giusta richiesta (elaborata ai sensi dell'art. 1 comma 54 e 89 della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 145 e quindi senza IVA e con imponibile non assoggettato a ritenuta d'acconto, cd regime forfettario) allegata alla nota prot. n. 1711/2022, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B0IGEN del bilancio di previsione Arsial 2022, a titolo di refusione del 50% delle spese di lite così come

disposto, in esito al giudizio omissis +altri innanzi al Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro RG n. 15877/2020, dalla sentenza n.8303/2021, in favore del Legale, come delegato, , avv. Maria Rosaria Farina con studio in Roma, Via Alberico II, n. 4 (codice IBAN IT03J0760103200000060746864), data di nascita: 23/03/1974, luogo di nascita: CASTELLAMMARE STABIA (NA), codice fiscale: FRNMRS74C63C129W;

SU PROPOSTA dell' Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE l'impegno e la contestuale liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 3.121,50, giusta richiesta (elaborata ai sensi dell'art. 1 comma 54 e 89 della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 145 e quindi senza IVA e con imponibile non assoggettato a ritenuta d'acconto, cd regime forfettario) allegata alla nota prot. n. 1711/2022, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B0IGEN del bilancio di previsione Arisial 2022, a titolo di refusione del 50% delle spese di lite, così come disposto, in esito al giudizio omissis +altri innanzi al Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro RG n. 15877/2020, dalla sentenza n.8303/2021, in favore del Legale, come delegato, avv. Maria Rosaria Farina con studio in Roma, Via Alberico II, n. 4 (codice IBAN IT03J0760103200000060746864), data di nascita: 23/03/1974, luogo di nascita: CASTELLAMMARE STABIA (NA), codice fiscale: FRNMRS74C63C129W;

DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio tutti i successivi atti tesi al perfezionamento di quanto autorizzato con la presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs.33/2013	23				X			X